

N. R.G. 2019/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.2019 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2025, vertente

TRA

Parte_1 (cod. fisc.: *CodiceFiscale_1*) e *Pt_2*
[...] (cod. fisc.: *CodiceFiscale_2*), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Fata Morgana n.45 ha eletto domicilio.

-opponenti-

E

Controparte_1 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da *Controparte_2* con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova, n.19, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Galletta, giusta procura in atti,

presso il cui studio in Bagnara Calabria (RC), alla via Giovanni XXIII n.3 ha eletto domicilio.

-opposta-

Conclusioni delle parti

All'udienza cartolare del 25.11.2025 il procuratore di parte opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato il 13.07.2023 *Parte_1* e *Parte_2* proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro in data 23.06.2023 ad istanza dell' *Controparte_1* e per essa della *Controparte_3* per un debito ammontante all'epoca ad € 49.533,87 oltre interessi di mora e spese, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario stipulato il 13.08.2015, deducendo, in particolare, la mancanza di prova dell'ammontare della pretesa creditoria; l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge n.108/1996 nonché l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi.

Si costituiva la *Controparte_1* e per essa l' *Controparte_3* la quale dopo aver ripercorso l'intera vicenda contrattuale, deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, sulla scorta delle articolate argomentazioni sviluppate con la comparsa di costituzione e risposta.

Rigettata con ordinanza del 16.10.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 25.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.

* * * * *

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui appresso esplicitate.

Le ragioni di doglianza prospettate da parte opponente impongono, preliminarmente, l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono ai contratti di finanziamento.

In proposito va, in primo luogo, osservato che il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la *res* oggetto del contratto.

Ciò significa che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del mutuatario, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa, si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.

Da ciò discende, più in particolare, che in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.

La Suprema Corte ha poi chiarito che qualora il debitore eccepisca il superamento del tasso soglia occorre che egli indichi con precisione nel proprio atto difensivo quali tassi di interesse sono stati applicati, quale fosse la soglia d'usura vigente nei periodi considerati e in quali trimestri o anni si è verificato il superamento; deve essere costruito, in buona sostanza, un quadro chiaro, numeri alla mano, dell'andamento dei tassi e del momento esatto in cui si sarebbe oltrepassato il limite legale; solo dopo aver allegato questi fatti in modo dettagliato, il debitore può passare alla fase della prova vera e propria, ad esempio depositando perizia contabile, contratti e decreti ministeriali sui tassi soglia.

I giudici di legittimità hanno rammentato in più occasioni che se manca questa specifica allegazione iniziale, la questione dell'usura non può nemmeno essere esaminata nel merito, poiché il giudice non è tenuto a supplire alle carenze dell'attore: se chi agisce non indica esattamente i dati, la sua eccezione risulta generica e deve essere dichiarata inammissibile (tra le tante, Cass. n.18838/2025; Cass. n.5709/2025).

La Suprema Corte ha ricordato, in proposito, che i decreti ministeriali trimestrali sui tassi soglia, pur avendo natura normativa secondaria, devono essere prodotti in giudizio dalla parte che intende

giovarsene: non possono essere invocati se non sono stati allegati agli atti, a meno che il giudice non scelga discrezionalmente di acquisirli d'ufficio; questo aspetto rafforza ulteriormente la necessità per il debitore di attivarsi e documentare con rigore la propria domanda di usura.

In altri termini, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (così, Cass. sez. un., n.19597/2020; la puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione sollevata è, come noto, attività distinta rispetto alla richiesta dei mezzi di prova o alla produzione di documenti destinati alla dimostrazione di quanto allegato.

La pronuncia della Cassazione sopra richiamata (ord. n.18838/2025), richiamando espressamente un proprio precedente del 2017 sempre delle sezioni unite, è intervenuta anche sul tema dell'usura sopravvenuta nei contratti di mutuo, fornendo un'importante precisazione: ha confermato l'orientamento secondo cui l'usura sopravvenuta non travolge la validità della clausola di interessi; se il tasso contrattuale era lecito alla stipula, il fatto che durante il rapporto superi la soglia d'usura non rende illegittimo il patto iniziale né comporta la nullità o modifica della clausola.

In sintesi, un tasso non usurario in origine resta tale per l'ordinamento anche se diventa superiore al limite in un momento successivo; chi presta denaro, quindi, può continuare a esigere gli interessi pattuiti, e ciò non è considerato abuso né mala fede contrattuale solo per il sopraggiunto mutamento dei parametri normativi.

La Suprema Corte, sempre di recente, ha poi affrontato la questione del mutuo bancario che preveda un rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese, sottolineando che in tali ipotesi la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. sez. un. n.15130/2024).

Con riguardo poi alla doglianza involgente la portata dell'art.124 bis T.U.B., va detto che tale disposizione normativa nel prevedere la possibilità che le "informazioni adeguate" per valutare il merito creditizio siano fornite dal consumatore stesso e che eventuali ulteriori informazioni possano essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo ove necessario, ha il chiaro obiettivo di valorizzare anche l'autoresponsabilità del cliente, al fine di agevolare l'erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta (Cass. n.20725/2025).

Rimane, dunque, nel perimetro delineato dalla corretta interpretazione della norma, la banca odierna opposta che abbia considerato adeguate le informazioni attinte dal cliente, non potendosi conseguentemente

addebitare a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà.

Ebbene, se questi sono i consolidati e condivisi principi che governano la materia che qui occupa, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata emerge che il credito vantato dall'istituto bancario è afferente ad un contratto di mutuo fondiario versato in atti unitamente al piano di ammortamento, stipulato il 13.08.2015 per Notaio *Per_I* relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto incameramento della somma mutuata da parte degli odierni opposenti; risulta prodotto altresì il dettaglio anagrafico Rapporto relativo al predetto mutuo, dal quale si ricava che alla data dell'11.05.2023 le rate scadute e non pagate erano complessivamente settantasei, a partire dalla rata n.16 scaduta l'01.02.2017 per un importo complessivo di € 43.830,68, oltre agli interessi di mora, per cui la somma precettata è costituita dalla somma degli importi delle predette rate non pagate, maggiorata degli interessi maturati.

Ed invero, una volta che la banca creditrice ha dimostrato il titolo (contratto di mutuo stipulato per atto pubblico) e l'effettiva (incontestata) erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch'esso stipulato per atto pubblico), quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta, gli opposenti non hanno in alcun modo dimostrato di avere restituito l'importo intimato con l'atto di precetto.

Gli opposenti si sono altresì limitati a invocare, in maniera del tutto generica, l'applicazione di tassi usurari, senza specificare i valori soglia né fornire un raffronto periodo per periodo, non fornendo così al giudice tutti gli elementi necessari per riconoscere l'usura.

Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti della *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il 13.07.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
- condanna in solido gli opposenti al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Reggio Calabria, il 10.01.2026

Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna